

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6785 del 19/12/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. CBR SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE, CON SEDE LEGALE IN RIMINI, VIA EMILIA, N.113 E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO, SELEZIONE, MACINAZIONE INERTI PER LA PRODUZIONE DI MISTO CEMENTATO E CALCESTRUZZO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ORIOLI, N.8 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) .
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7037 del 19/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **CBR SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE**, CON SEDE LEGALE IN RIMINI, VIA EMILIA, N.113 E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO, SELEZIONE, MACINAZIONE INERTI PER LA PRODUZIONE DI MISTO CEMENTATO E CALCESTRUZZO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ORIOLI, N.8 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 28/06/2017, acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna con PGRA 2017/9218 del 04/07/2017 (pratica ARPAE **SinaDoc. n. 20251/2017**) dalla Ditta **CBR Cooperativa Braccianti Riminese** (C.F./P.IVA 00126420405), avente sede legale in Rimini, Via Emilia, n.113 e attività di stoccaggio, selezione, macinazione inerti per la produzione di misto cementato e calcestruzzo in Comune di Ravenna, Via Orioli, n.8, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **20251/2017**, emerge che:

- La Ditta CBR Cooperativa Braccianti Riminese ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 28/06/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della SAC con PGRA 2017/9218 per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - ➔ autorizzazione per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - per la quale si richiede il rilascio.
 - ➔ In merito agli scarichi di acque reflue, la Ditta ha dichiarato che le acque reflue di prima pioggia vengono totalmente riutilizzate in impianto. Pertanto l'attività non è soggetta ad autorizzazione allo scarico.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 28/06/2017 (PGRA 2017/9218) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, con necessità di acquisire documentazione integrativa (PGRA 2017/9535);
- vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta e trasmessa alla SAC dal SUAP in data 14/08/2017 (PGRA 2017/11121);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITA, nel corso del procedimento la Relazione Tecnica Istruttoria, con prescrizioni, del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA 2017/16546 del 18/12/2017) necessaria e vincolante per l'adozione dell'AUA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta CBR Cooperativa Braccianti Riminese, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di stoccaggio, selezione, macinazione inerti per la produzione di misto cementato e calcestruzzo, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **CBR Cooperativa Braccianti Riminese** (C.F./P.IVA 00126420405), avente sede legale in Rimini, Via Emilia, n.113 e attività di stoccaggio, selezione, macinazione inerti per la produzione di misto cementato e calcestruzzo, in Comune di Ravenna, Via Orioli, n.8, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta CBR Cooperativa Braccianti Riminese svolge attività di stoccaggio, selezione, macinazione di inerti per la produzione di misto cementato e calcestruzzo nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Orioli, n.8;
- gli inerti sono stoccati in cumuli su piazzale, all'aperto. Anche le lavorazioni vengono effettuate all'aperto. La lavorazione della Ditta viene svolta, a seconda della produzione, mediante le seguenti attrezzature/impianti: tramogge di carico per vagli e mulino, alimentati con pala meccanica; un mulino di frantumazione inerti, 5 nastri trasportatori sotto cumulo e 14 nastri trasportatori; vagli vibranti; silos ed elevatori, gruppo di miscelazione, gruppo di dosaggio, trasposto misto cementato, carico betoniere;
- le emissioni convogliate afferiscono all'impianto mulino e vagli (E1), dotato di idoneo sistema di abbattimento delle polveri mediante Filtro a maniche; Depolverazione sili di cemento (E2), dotato di idoneo sistema di abbattimento mediante filtro a Tasche; Punto di carico betoniere (E3), dotato di filtro a maniche. Il filtro a maniche a servizio del punto di emissione E3, deve essere adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riguardo alla velocità di filtrazione;
- le restanti emissioni sono di tipo diffuso, generate dallo stoccaggio degli inerti, dalla movimentazione dei mezzi e delle lavorazioni all'aperto. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse, la Ditta è in possesso delle seguenti dotazioni organiche; impianto di bagnatura degli inerti dopo la selezione; impianto di bagnatura dei cumuli; impianto di bagnatura delle vie di transito; impianto di lavaggio delle ruote dei camion in uscita dallo stabilimento. Viene inoltre eseguita, mediante idranti, la pulizia di una porzione cementata dello stabilimento.

Limiti di emissione**PUNTO DI EMISSIONE E1 – MULINO E VAGLI - (F.M.) -**

Portata massima	80000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – SILOS CEMENTO - (F.TASCHE) –

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CARICO BETONIERE – F.M. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	3,6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

La Ditta è tenuta ad adeguare il sistema di abbattimento installato sulla emissione E3 secondo quanto previsto dalla DGA 4606/1999, provvedendo a ridurre la velocità di filtrazione.

Prescrizioni:

1. Per i punti di emissione sopraindicati, la Ditta è tenuta ad effettuare un autocontrollo analitico **entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'AUA** da parte del SUAP competente, al fine di verificare il rispetto dei limiti indicati. Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale competente;
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104	Determinazione della concentrazione di ftalati

NIOSH 5020	
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. L'impianto di abbattimento asservito alla emissione **E3 – Carico betoniere** – dovrà essere adeguato a quanto previsto dalle vigenti norme, **entro 60 giorni** dal ricevimento dell'AUA da parte del SUAP. Di quanto sopraindicato deve essere data evidenza alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE mediante presentazione di una relazione tecnica corredata delle specifiche tecniche relative al sistema di filtrazione, delle fatture di acquisto e della specifica scheda tecnica di cui alla DGR 1497/2011;
5. La Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse, allegata alla domanda di AUA, parte integrante dell'AUA stessa, deve essere integrata, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente determina, nelle seguenti parti:
- indicare la frequenza e i tempi di bagnatura dei cumuli di inerti;
 - indicare la procedura relativa al contenimento delle emissioni diffuse che si generano dalla caduta dei materiali dai nastri e le movimentazioni eseguite mediante pala meccanica;
6. **L'altezza dei cumuli, in assenza di opere di mitigazione quali coperture, barriere frangipolvere e/o alberature, deve essere limitata all'altezza delle barriere perimetrali di stabilimento.**
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi.**

LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE

INDIVIDUAZIONE FONTI DI EMISSIONI DIFFUSE

All'interno dello stabilimento possono essere identificate le seguenti fonti di emissioni diffuse:

1. punti di scarico dei nastri provenienti dai vagli;
2. cumuli di inerti;
3. vie di percorrenza di stabilimento;
4. ruote dei vettori stradali in uscita dallo stabilimento;
5. piazzali

LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE

Per ciascuna possibile fonte di emissioni diffuse dovranno essere attivate (con la periodicità di seguito indicata) le seguenti misure di limitazione:

1. **punti di scarico dei nastri provenienti dai vagli:**
l'impianto di produzione è dotato di un sistema di bagnatura degli inerti dopo la selezione, posizionato lungo i nastri trasportatori che convogliano gli inerti selezionati nei vari cumuli di stoccaggio. Con questo sistema si limitano fortemente le emissioni diffuse che si possono creare in fase di caduta degli inerti dal nastro sui cumuli.
PERIODICITÀ: contemporaneo al funzionamento dell'impianto di selezione in caso di inerti asciutti.
2. **cumuli di inerti:**
impianto di bagnatura dei cumuli, eseguito mediante idranti posizionati sulla sommità dei nastri convogliatori. Con questo sistema si limitano le emissioni diffuse che si possono creare per via del vento che investe i cumuli.
PERIODICITÀ: attivazione manuale in caso di forte vento e/o cumuli asciutti.
3. **vie di percorrenza di stabilimento:**
impianto di bagnatura delle vie di percorrenza di stabilimento, mediante irrigatori fissi. Con questo sistema si limitano le emissioni diffuse che si possono creare principalmente durante il transito dei mezzi di stabilimento.
Le aree non pavimentate sono mantenute bagnate mediante spargimento di acqua con l'utilizzo della pala meccanica.
PERIODICITÀ: con vie di percorrenze asciutte, sempre durante il transito di mezzi.
4. **ruote dei vettori stradali in uscita dallo stabilimento:**
impianto di lavaggio delle ruote dei camion in uscita dallo stabilimento, consistente in una vasca in c.a. all'interno del quale transitano i vettori stradali; il lavaggio avviene per parziale immersione delle gomme durante il transito in vasca.
PERIODICITÀ: ad ogni uscita dallo stabilimento.
5. **piazzali**
la pulizia della porzione di piazzale cementata avviene mediante l'utilizzo di idranti, con i quali inerti e polveri di inerti presenti sul piazzale vengono spinti verso le caditoie per essere raccolte nel sedimentatore in uscita, dal quale vengono prelevate per il rinvio alla vasca di accumulo per il riciclo dell'acqua in impianto.
PERIODICITÀ: quotidianamente o in caso di piazzale asciutto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.